

**Approfondimenti** **Concessioni cimiteriali ed ermeneutica degli atti**

di Sereno Scolaro

**Premessa**

In molti casi, le forme (e redazioni) degli atti, aventi ad oggetto le concessioni cimiteriali, possono essere esposti ad esigenze interpretative, specie quando si tratti di atti risalenti nel tempo. Ciò può essere dovuto a svariate motivazioni, ad esempio, relativamente ad una scarsa attenzione alla definizione – a questi fini – del termine “famiglia”, sul presupposto (all’epoca della formazione dell’atto concessorio) che quest’ultima fosse un istituto esente da equivocità, oppure assumendo la prassi come norma (come nei casi in cui gli atti di concessione non indicassero la durata, magari in presenza di norme del Regolamento comunale di polizia mortuaria che, riproducendo testualmente norme nazionali, le quali indicavano come potesse aversi sia concessione a tempo determinato che indeterminato – detta, altrimenti anche, perpetua), senza che si sentisse l’esigenza di precisare, nel singolo caso, se si avesse l’una o l’altra opzione, oppure ancora senza specificazioni circa gli effetti del decesso del c.d. fondatore del sepolcro o circa altre modalità di esercizio del diritto d’uso. Non andrebbe dimenticato come, abbastanza frequentemente, lo schema degli atti di concessione derivasse da prodotti commerciali, elaborati da questa o quella tipografia specializzata in “stampati per i Comuni”, i quali ultimi non sempre erano coerenti con il Regolamento comunale di polizia mortuaria del Comune che se ne approvvigionava (non senza ignorare come anche il Regolamento comunale di polizia mortuaria possa essere stato a propria volta un prodotto commerciale, ma-

gari elaborato da altra tipografia). Si tratta di atti di concessione che, a volte, richiedono un processo di interpretazione, per enucleare la volontà del fondatore del sepolcro (ma anche quella dell’amministrazione comunale concedente).

Innanzitutto, merita di doversi precisare come il diritto d’uso dei sepolcri privati nei cimiteri (Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché norme più o meno corrispondenti ad esso antecedenti) sia o possa essere regolato da due fonti:

- a) il Regolamento comunale di polizia mortuaria (vigente al momento del sorgere del sepolcro, salvo il caso in cui il testo normativo comunale attualmente in vigore non preveda, espressamente, la propria applicabilità, magari decorso un opportuno periodo transitorio di salvaguardia, anche alle concessioni pre-esistenti – e, talora, il reperimento del testo del Regolamento comunale, vigente al momento del sorgere della concessione cimiteriale, può anche essere non immediato);
- b) l’atto di concessione.

Altra precisazione opportuna, quando non anche necessaria, riguarda la terminologia stessa dell’atto, dovendosi privilegiare quella di *atto di concessione* (va ricordato come l’art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 usi l’espressione, maggiormente qualificata, di *regolare atto di concessione*, come condizione per il riconoscimento della sussistenza di un qualche diritto), per il fatto che esso ha natura precipuamente unilaterale, anche se, talora, possa presentare elementi misti, che porterebbero a parlare di

contratto, come (e.g.) quando il fondatore del sepolcro statuisca deroghe, in senso estensivo oppure restrittivo del diritto d'uso, rispetto alle previsioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria (clausole ammissibili unicamente in sede di stipula dell'atto di concessione; cfr., *ex plurimis*, Corte di Cassazione, Sez. 2<sup>a</sup> civile, sent. n. 14749 del 19 luglio 2016).

### Un caso particolare

Un Comune, con un atto risalente (1959), aveva concesso ad una persona un certo numero di posti feretro a sistema di tumulazione formando un atto in cui era presente la formula: “... *cede a* ...”, e prevedendo che il diritto d'uso (per maggiore precisione, il titolo di accoglimento nel sepolcro pluriposto, con la formula: “... per l'*inumazione* ...”) fosse individuato nei riguardi del fondatore del sepolcro nonché di altri familiari, questi ultimi risultanti dalla formula: “... *per sé e per i propri discendenti ed ascendenti* ...”. Oltretutto, nell'atto di concessione così formato, era (ed è) presente un'ulteriore formula, quella per cui lo stipulante (fondatore del sepolcro): “... *si impegna, per sé e per i propri eredi, a non accogliere nel sepolcro altre persone diverse da quelle sopraindicate* ...”.

Ne consegue che l'atto di concessione non precisa proprio se la concessione sia a tempo determinato, oppure a tempo indeterminato (cioè, perpetua), anche se parlandosi di *cessione* verrebbe da pensare ad una concessione perpetua, indirizzo suffragato dal fatto che il Comune interessato aveva fatto ricorso all'istituto della perpetuità in tutti i casi di concessioni cimiteriali, fossero esse sia di area cimiteriale sia di manufatti sepolcrali costruiti dal Comune, fino a che ciò è stato ammesso dalla normativa nazionale.

Incoerente è anche la finalità dell'*inumazione*, trattandosi di manufatto sepolcrale a sistema di tumulazione, ma – almeno nel passato – non mancavano casi in cui non fosse, nel linguaggio comune, tenuta presente la differenza tra inumazione e tumulazione, per quanto da ciò derivassero (e derivino) altre conseguenze, come (e.g.) le caratteristiche cui dovessero (e debbano) rispondere i feretri, ma anche altro, come il ricorso o meno a pratiche di rotazione, ecc. In altre parole, un tempo il termine inuma-

zione era percepito come sinonimo di sepoltura. La distinzione tra inumazione e tumulazione è, per altro, del tutto rilevante, quanto meno in Italia, per alcune motivazioni a cui, anche se superficialmente, è già stato fatto cenno. Una tale distinzione, per inciso, non è presente nello *standard* C.E.N. EN 15017:2005 (da alcuni erroneamente citato come EN 15017:2006) le cui definizioni si discostano, per certi versi, da quelle presenti in Italia. Si pensi alla definizione di “sepoltura”, qualificata come “interramento di resti umani”, non solo apparentemente ignorando la presenza della pratica funeraria della tumulazione, in un contesto definitorio che sembrerebbe considerare solo l'interramento o la cremazione, ma altresì la differenza, sostanziale (in Italia) tra “deceduto” e “resti umani”. Ma, in ambito internazionalistico, non sempre sono presenti definizioni uniformi a quelle utilizzate in Italia: si pensi all'Accordo, fatto a Berlino il 10 febbraio 1937 in cui è presente la formula di “trasporto dei corpi” bellamente tradotta come “trasporto di salme” (e, abbastanza recentemente, in Italia, molte norme regionali, anche se non tutte, hanno introdotto la differenziazione tra “trasporto di salma” e “trasporto di cadavere” (non si dice la differenziazione tra “salma” e “cadavere”, per il fatto che alcune Regioni hanno fatto ricorso all'espressione di “trasporto durante il periodo di osservazione”).

Fattore di maggiore criticità appare l'individuazione delle persone aventi titolo all'accoglimento nel sepolcro in questione, per il fatto che parlandosi, specificatamente, di “discendenti” e “ascendenti” del fondatore del sepolcro, vengono di diritto ad escludersi i loro coniugi ... Per altro, anche prima della L. 20 maggio 2016, n. 76, si potrebbe considerare come sia difficile considerare i coniugi (quanto meno quello del concessionario/fondatore del sepolcro) come non appartenenti alla famiglia del concessionario (art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285); Oltretutto, la formulazione espressa nell'atto di concessione porta ad escludere, nella fattispecie, anche i parenti in linea collaterale, segni tutti di una palese superficialità del testo utilizzato.

Infine, il fatto che il fondatore del sepolcro abbia assunto l'impegno di non accogliere nel sepolcro persone diverse da quelle stabilite, impegno assunto non solo per sé, ma esteso anche agli *eredi*, solleva l'ulteriore criticità derivante dal fatto che gli eredi non sono, in quanto tali, sempre appartenenti alla

famiglia. Si ci sono, è vero, norme regionali (es.: in Lombardia), in cui la posizione di “erede” è assunta come rilevante ai fini del diritto d’uso dei sepolcri privati nei cimiteriali (siano essi mono-posto, oppure pluri-posto), ma ciò costituisce la spia linguistica di una confusione tra l’appartenenza alla famiglia del concessionario e la posizione di erede, tanto più che quest’ultima può riguardare persone ben differenti a seconda che vi sia testamento o successione legittima (senza testamento da parte del *de cuius*). La posizione dell’erede potrebbe, per altro, rilevare sotto il profilo delle obbligazioni collegate al sepolcro, dal momento che queste ultime, attenendo alle componenti patrimoniali del sepolcro, vanno – sempre – distinte dalle componenti personali (l’appartenenza alla famiglia del concessionario) da cui derivano i diritti di uso del sepolcro.

#### **Alcuni effetti, di non agevole approccio**

Nel caso di specie, l’esigenza ermeneutica sulla portata delle statuizioni dell’atto di concessione è emersa a seguito di un’istanza formalizzata dalla nuora del fondatore del sepolcro (cioè dal coniuge di un discendente del fondatore del sepolcro, discendente tumulato in uno dei posti-feretro del sepolcro) di essere riconosciuta quale unica titolare dei diritti sul sepolcro *de quo*, non essendovi, secondo l’istante, altre persone.

A prescindere da ogni verifica circa l’oggettività dell’affermata inesistenza di altre persone, per altro da valutare sulla base dell’individuazione fatta, con l’atto di concessione, delle persone aventi titolo ad

essere accolte nel sepolcro in questione (cioè, fondatore del sepolcro e suoi discendenti od ascendenti), dato che la posizione della nuora del fondatore del sepolcro è riconducibile a quella di un suo affine (art. 78 C.C. ), e non a quella di un parente, che (se, accademicamente, sussistente, comporterebbe di valutare se via sia linea discendente o ascendente, dovendosi ritenere esclusi i parenti nelle linee collaterali, ancorché, eventualmente, ... eredi).

Ne consegue una netta carenza di legittimazione della nuora del fondatore del sepolcro sia ad essere titolare del diritto ad essere accolta nel sepolcro, se la sua capienza lo consenta, ma altresì ad assumere una qualsiasi legittimazione sul sepolcro stesso, nella sua complessità considerato. Ovviamente, tale persona conserva indubitabilmente la posizione, oltretutto esclusiva, di disposizione delle spoglie mortali del proprio defunto marito.

Il caso prospettato è solo uno dei tanti in cui la “qualità” dell’atto di concessione cimiteriale è esposta a criticità che non sono emerse al momento della redazione dello stesso atto di concessione, ma che pongono in evidente imbarazzo l’interprete chiamato a regolare la gestione dei diritti che afferiscono ai sepolcri privati nei cimiteri, in particolare quanto, in precedenza, siano stati seguiti comportamenti che non abbiano avuta debita attenzione a queste criticità. Per non parlare delle posizioni, generalmente di *bona fide*, delle persone che si reputano in qualche modo titolari di diritti (ma, anche, delle obbligazioni conseguenti alla concessione) sul sepolcro.